



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ in

funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.

ha emesso la seguente

SENTENZA N.139/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **68757/C** del registro di

segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 5 aprile 2022.

AD ISTANZA DI

P. G. A. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS,

rappresentato e difeso dell'avv. Antonio Geraci (C.F. GRCNTN63L03G273B

- PEC antoniogeraci@pecavvpa.it), giusta procura allegata alla memoria di

costituzione di nuovo procuratore del 26 settembre 2023, presso il cui studio

è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo

(C.F. RZZDNG71D49H792R - Fax: 091.9828712 - PEC:

avv.adrianagiovanna.rizzo@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito

(C.F.: NRRTNG70H55F061Y - Fax: 0919828712 - PEC:

avv.tizianagiovanna.norrito@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato

in Palermo nella Via Laurana n. 59.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Antonio Geraci per il
ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Il ricorrente in epigrafe, già dipendente del Ministero dell'istruzione n.q. di
collaboratore scolastico fino al 31.08.2018 posto in quiescenza con
liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.09.2018 poi
annullata dall'Istituto, adiva questa Corte

- per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi:

1) provvedimento, mai emesso formalmente e mai formalmente notificato al
ricorrente, in virtù del quale è stata revocata la pensione del sig. P. per una
presunta incompatibilità e sovrapposizione della contribuzione da lavoro
agricolo con quella derivante da altro lavoro privato svolto in Germania;

2) provvedimento n. 61808428231-5 del 25 novembre 2021, ricevuto in data
14 dicembre 2021, con il quale l'INPS-sede di Palermo comunicava al sig. P.
G. A. che, a causa dell'annullamento della pensione cat. VOCUM n.OMISSIS
per il venire meno dei requisiti previsti dalla legge per il diritto a pensione,
sarebbe emersa l'indebita percezione dei ratei pensionistici corrisposti nel
periodo dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021 per un totale di euro
35.943,31;

- per il riconoscimento del diritto a continuare a percepire la pensione di
vecchiaia anticipata, regolarmente riconosciuta dall'Istituto previdenziale, in
virtù di formale provvedimento emesso a seguito di regolare controllo della
documentazione e dell'estratto conto previdenziale certificato.

I.a. Il ricorrente rappresentava quanto segue.

Con provvedimento, emesso dall'INPS in data 14 marzo 2019, veniva comunicato l'accoglimento della domanda di pensione anticipata, categoria VOCUM n. OMISSIS, con decorrenza dal 1° settembre 2018 per cui il sig. P., che prestava attività lavorativa come collaboratore scolastico, a seguito dell'accoglimento della domanda presentata, rassegnava le dimissioni dal lavoro.

Il ricorrente iniziava, quindi, a percepire la pensione e, in data 14.01.2020, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, chiedeva la ricostituzione della pensione per motivi contributivi con il riconoscimento dei contributi figurativi per l'attività lavorativa prestata in Germania nel periodo intercorrente tra il 02.11.1978 e il 14.08.1982.

Il ricorrente rappresentava che in data 28 gennaio 2020 rinunciava formalmente alla domanda di ricostruzione contributiva.

In data 2 agosto 2021 l'INPS inviava sulla *email* ordinaria del sig. P. una comunicazione, mai ricevuta dallo stesso ed inviata in un secondo momento al patronato dietro specifica richiesta, con la quale si riferiva al ricorrente che, a seguito della richiesta di inserimento nella pensione della contribuzione estera, sarebbe emerso che il periodo di lavoro dipendente svolto in Germania duplicherebbe quello agricolo svolto in Italia.

A seguito di ciò, in data 09.08.2021, veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dei contributi previdenziali esteri, in quanto “la pensione risulta eliminata per insufficienza contributiva, come da comunicazione inviata alla sua mail in data 02.08.2021”.

La predetta comunicazione veniva riscontrata, in data 28 ottobre 2021, via

PEC dall'avv. Ylenia De Francisci, la quale ne contestava il contenuto

chiarendo che il sig. P. aveva superato di gran lunga i 42 anni e 10 mesi di

contribuzione per cui avanzava la richiesta di emissione di un nuovo

certificato contributivo aggiornato, che tuttavia restava inevasa per mesi.

Con raccomandata n. 61808428231-5 del 25 novembre 2021, ricevuta in data

14 dicembre 2021, l'INPS-sede di Palermo comunicava al sig. P. che, a causa

dell'annullamento della pensione già concessa, era stato accertato l'indebito

derivante dalla percezione dei ratei di pensione corrisposti nel periodo tra il 1°

settembre 2018 e il 31 agosto 2021, per un totale di euro 35.943,31.

Con ricorso in via amministrativa ed atto di diffida del 28.12.2021 il ricorrente

con il patrocinio dell'avv. Marianna Oriti invitava l'Istituto previdenziale

resistente a ripristinare immediatamente il trattamento pensionistico,

evidenziando tra l'altro anche la gravità della sua situazione atteso che il sig.

P. G.A. non percepiva più la pensione (e risultava privo di qualunque fonte di

reddito) dal mese di settembre 2021.

Veniva formalmente inoltrata, altresì, istanza di accesso alla documentazione

amministrativa, con la quale erano richiesti tutti i documenti inerenti alla

posizione previdenziale del ricorrente, compreso l'estratto contributivo

certificato (già precedentemente richiesto).

Con messaggio di posta elettronica certificata, l'INPS rispondeva alle richieste

formulate nel seguente modo: *“Egr. Avv. Oriti, in merito alla richiesta*

pervenuta e alla richiesta di accesso agli atti, si comunica che la pensione è

stata eliminata in quanto in seguito all'accredito dei contributi per lavoro

svolto in Germania, per il periodo dal 02/11/1978 al 14/08/1982 e dal

16/08/1995 al 31/10/1995, si è verificata una incompatibilità per

sovrapposizione con la contribuzione da lavoro agricolo svolto in Italia per lo stesso periodo.

Pertanto, essendo in presenza di contribuzione agricola proveniente da elenchi a validità prorogata e non da elenchi di rilevamento, si è proceduto alla cancellazione della stessa con conseguente perdita del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi) indispensabile ai fini del perfezionamento del diritto a pensione di anzianità in cumulo, pur valutando la contribuzione estera”.

Parte ricorrente rappresentava che al messaggio di posta elettronica certificata erano allegati solo ed esclusivamente gli estratti conto previdenziali privi di certificazione mentre non c’era nessun formale provvedimento di revoca (o eliminazione) e nessun estratto conto certificato che potesse giustificare l’eliminazione della pensione.

Solo in data 25 marzo 2022 il sig. P. riceveva dall’INPS una comunicazione certificata del conto assicurativo, prot. n. INPS.5500.11/02/2022.0113806, la quale secondo parte ricorrente era assolutamente identica a quella già rilasciata dallo stesso Ente il 18.10.2017 per la quale era stato riconosciuto al ricorrente il trattamento pensionistico di cui godeva, poi illegittimamente revocato.

I.b. Il ricorrente riteneva che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi e ingiusti e dovessero essere annullati e/o dichiarati nulli per i seguenti motivi di diritto.

In primo luogo, si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l’eccesso di potere per

contraddittorietà, per ingiustizia manifesta e per incompetenza.

Il ricorrente, dopo un breve *excursus* sulla normativa in materia di pensione anticipata, evidenziava che, all'atto della presentazione della domanda di pensione anticipata in cumulo, era in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed aveva correttamente presentato la domanda tanto che l'INPS, seppure in ritardo, dopo aver emesso il certificato contributivo, nel quale figuravano tanto i contributi agricoli quanto quelli esteri, aveva accolto la domanda del sig. P. riconoscendogli il trattamento pensionistico richiesto.

Si argomentava che, alla luce della intervenuta rinuncia, non si capiva quali fossero le motivazioni dell'“eliminazione” della pensione che, peraltro, non era avvenuta con un provvedimento formale.

Inoltre, anche dal punto di vista sostanziale, si deduceva che nel calcolo della pensione anticipata, in presenza di contributi agricoli, sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è differente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane e ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per la disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.

I contributi agricoli del ricorrente, pertanto, erano stati correttamente conteggiati e non esisteva alcuna duplicazione di periodi lavorativi, atteso che la pensione era stata riconosciuta in virtù di un estratto conto certificato regolarmente emesso nell'ottobre del 2017 e confermato da un nuovo certificato assolutamente identico del febbraio 2022.

Si evidenziava, inoltre, che sul punto era intervenuto lo stesso Ente previdenziale con indicazioni di prassi, specificando che ai fini

dell'accertamento dell'abitudine o della prevalenza della contribuzione agricola, contestuale ad attività svolta in altri settori, trovano applicazione i criteri delineati nelle circolari n. 185 del 17 giugno 1994 e n. 156 del 17 luglio 1998 nelle quali l'INPS confermava che la procedura di pensione, al pari della procedura di estratto conto certificativo, opera una riduzione dei contributi eccedenti la capienza, considerando correttamente accreditati i contributi validati dalla Sede.

Sul punto si concludeva che non esisterebbe alcuna ragione giuridica che possa avere determinato l'eliminazione della pensione precedentemente riconosciuta.

In secondo luogo, si deduceva la carenza di motivazione e l'eccesso di potere per contraddittorietà.

I.c. Il ricorso recava anche una domanda cautelare.

Infatti, il ricorrente evidenziava di trovarsi a vivere una situazione drammatica in quanto privo di qualunque mezzo di sostentamento perché, dopo avere ricevuto il riconoscimento e la liquidazione della pensione anticipata, aveva rassegnato le proprie dimissioni da collaboratore scolastico.

Lo stesso rappresentava di sopravvivere grazie agli aiuti di amici e parenti e di non potere più corrispondere alla ex moglie e al figlio l'assegno di mantenimento, che era trattenuto direttamente alla fonte sul trattamento pensionistico. Inoltre, lo stesso ricorrente, a causa della situazione di indigenza, aveva presentato al Comune di Palermo istanza di ammissione ad intervento socio-assistenziale.

Nel ricorso si formulavano le seguenti conclusioni:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti emessi e ripristinare con effetto

immediato la pensione già riconosciuta al sig. P., totalmente privo di mezzi di sostentamento;

- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati perché illegittimi, ingiusti e privi di adeguata motivazione e, pertanto, ripristinare il trattamento pensionistico del ricorrente;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

II. Con decreto del 12 aprile 2022 veniva fissata, per il giorno 19 luglio 2022, l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare.

All'udienza camerale del 19 luglio 2022, constatata la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e il mancato deposito da parte del ricorrente della prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con ordinanza a verbale si disponeva che parte ricorrente depositasse entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a verbale di udienza la prova dell'avvenuta notifica, fissando la nuova udienza camerale del 13 settembre 2022.

III. All'esito dell'udienza camerale del 13 settembre 2022, rilevata l'assenza di tutte le parti del giudizio, con ordinanza n. 209/2022 si dichiarava l'improcedibilità della domanda cautelare presentata nel ricorso con conseguenziale estinzione della relativa causa cautelare dal ruolo per inesistenza della notificazione che, impedendo in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, rendeva improcedibile *in parte qua* il ricorso ai sensi dell'art. 111 c.g.c.

Con decreto del 4 ottobre 2022 veniva fissata l'udienza pubblica di discussione del merito per il 15 febbraio 2023.

IV. In data 21 ottobre 2022 l'INPS depositava il fascicolo amministrativo del

ricorrente.

In data 31.01.2023 l'INPS si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda nel merito e deducendo anche sulla domanda cautelare già dichiarata improcedibile con l'ordinanza sopracitata. L'Istituto deduceva che il ricorrente non avrebbe dimostrato né la concreta sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile del danno economico né lo stato di bisogno in cui presuntamente versava a seguito della revoca del trattamento di quiescenza, incombendo sull'attore l'onere di allegare in maniera puntuale e concreta le prove della compromissione della situazione economica personale e familiare, nonché di tutte le eventuali ulteriori ripercussioni da esso subite a seguito della revoca del trattamento pensionistico e che, di conseguenza, in assenza di qualsiasi allegazione o prova in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente non sarebbe possibile valutare l'entità e l'impatto di tale revoca sulla vita economica dello stesso.

Con riferimento alla non sussistenza del *periculum in mora* l'Istituto osservava che il ricorrente potrebbe avere diritto, a far data dal 07/2019, alla pensione anticipata (c.d. quota cento), cosa che era stata comunicata allo stesso con e-mail del 02.08.2021 e con SMS telefonico, ma il sig. P. non aveva ritenuto di fare domanda, circostanza da cui l'Istituto inferiva l'insussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile.

L'Ente esponeva, inoltre, che il ricorrente non avrebbe comunque raggiunto i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla normativa, quantificati in 42 anni e 10 mesi, a seguito del riconoscimento e valorizzazione, nella pensione cat. VOCUM n. OMISSIS, della contribuzione estera versata in Germania per

il periodo dal 02.11.1978 al 14.08.1982, che duplicava quella da lavoratore agricolo svolto in Italia.

In tal senso l'Istituto rilevava che la prestazione di attività lavorativa svolta in Germania nel periodo dal 02.11.1978 al 14.08.1982 avrebbe comportato il superamento del periodo di non più di due anni consecutivi ai fini delle emigrazioni temporanee previsto dall'art 6 L. n. 334/1968, con conseguente cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli a validità prorogata dal 01.01.1978 al 31.08.1982.

A seguito di ciò, l'asserita sovrapponibilità tra i periodi di lavoro resi in Germania e in Italia avrebbe imposto all'INPS di valorizzare la sola contribuzione relativa al lavoro prestato all'estero, non consentendo così il raggiungimento del requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione richiesti dalla normativa per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Nel merito l'Istituto ribadiva che il mancato raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla normativa legittimerebbe la revoca del trattamento pensionistico già erogato e la ripetizione delle somme, configurandosi un'ipotesi di indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.*

V. In data 9 febbraio 2023 il difensore di parte ricorrente, avv. Marianna Oriti, depositava la rinuncia al mandato di pari data firmata per accettazione da parte del ricorrente chiedendo un differimento dell'udienza, fissata per il 15 febbraio 2023, al fine di consentire al sig. P. G. di conferire mandato ad un altro avvocato.

VI. All'udienza del 15 febbraio 2023 con ordinanza a verbale la causa veniva rinviata all'udienza del 16 giugno 2023 assegnando alle parti termine di 20 giorni prima di tale data per depositare note autorizzate.

VII. In data 22 maggio 2023 parte ricorrente personalmente depositava una memoria nella quale manifestava la volontà di insistere nel ricorso non avvalendosi di alcuna difesa tecnica e chiedeva la concessione urgente della pensione sulla base della complessiva situazione contributiva e la liquidazione del TFR, allegando un esposto-querela sporto in data 5 maggio 2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con i relativi allegati.

VIII. All'udienza del 16 giugno 2023 il procuratore dell'INPS si riportava agli atti chiedendo la decisione della causa.

Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. n. 110/2023 si disponeva a carico dell'INPS il deposito di alcuni documenti mancanti nel fascicolo amministrativo in atti ed alcuni chiarimenti, fissando l'udienza di prosecuzione per il 18.10.2023.

IX. In data 26 settembre 2023 parte ricorrente depositava memoria di costituzione a mezzo di nuovo procuratore nella quale si facevano proprie le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui all'atto introduttivo insistendo nelle relative conclusioni e contestando le difese avversarie.

X. In data 17 ottobre 2023 l'INPS depositava la relazione istruttoria inviata dal reparto in data 16.10.2023 con i relativi allegati. Nella suddetta relazione si evidenziava che in data 14.01.2020 era stata presentata domanda di ricostituzione della pensione per inserimento della contribuzione estera mentre in data 09.08.2021 era stata definita la ricostituzione della contribuzione estera dove si evincerebbe che la contribuzione estera duplica in parte la contribuzione italiana, per cui sarebbe venuto meno il diritto alla pensione di anzianità. Si evidenziava, altresì, che con la stessa retribuzione il

ricorrente matura il requisito a quota 100, con decorrenza dal 01.03.2020

previa presentazione di una nuova domanda di pensione di anzianità “Quota 100”.

XI. All’udienza del 18.10.2023 con ordinanza a verbale veniva fissata la nuova udienza del 20 dicembre 2023 per permettere il contraddittorio sulla documentazione depositata dall’INPS nell’imminenza dell’udienza.

In data 11 dicembre 2023 parte ricorrente depositava note di udienza nelle quali evidenziava che i documenti tardivamente prodotti dall’INPS per l’udienza del 18 ottobre 2023 non aggiungevano nulla di nuovo e si rilevava che l’ord. 110/2023 di fatto non era stata eseguita non avendo l’Istituto integrato i documenti non prodotti (provvedimento di revoca della pensione n. OMISSIS Cat. VOCUM e provvedimento di cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli a validità prorogata) e non avendo fornito i chiarimenti richiesti (circa l’incoerenza dei dati sulle settimane contributive della gestione previdenziale privata e la mancanza di sovrapposibilità dei periodi di servizio svolti all’estero con quelli svolti in Italia). Secondo la difesa del ricorrente tale circostanza confermerebbe la prospettazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, per cui si insisteva nell’integrale accoglimento del ricorso, evidenziando lo stato di indigenza del sig. P., privo di qualunque mezzo di sostentamento e la cui sopravvivenza era garantita dagli aiuti di amici e parenti.

XII. All’udienza del 20 dicembre 2023 il Giudice invitava le parti ad un tentativo di conciliazione e all’esito della relativa camera di consiglio con ord. 183/2023 procedimentalizzava tale fase conciliativa con assegnazione di termini alle parti per presentare proposte e controproposte. Si fissava l’udienza

di prosecuzione per il 21 febbraio 2024 assegnando alle parti termine di 5 giorni prima per documentare l'esito del tentativo di conciliazione e depositare note autorizzate.

XIII. In data 12 febbraio 2024 parte ricorrente depositava note conclusive con i relativi allegati in cui si rappresentava di avere inviato in data 8 gennaio 2024 all'INPS proposta conciliativa recante il seguente contenuto: 1) erogazione del trattamento pensionistico calcolato sui contributi previdenziali versati (pensione d'anzianità) dal sig. P., non inferiori ad anni 42 e mesi 10 comprensivi dei contributi stranieri (tedeschi); 2) azzeramento del diritto alla ripetizione della presunta indebita percezione dei ratei di pensione corrisposti; 3) corresponsione da parte dell'INPS delle rate di pensione ad oggi non percepite dal sig. P. a decorrere dall'1.09.2018 ad oggi, salvo conguaglio con i ratei di pensione già versati in favore del ricorrente (VOCUM); 4) rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento danni proposta col ricorso introduttivo nella misura del 40%.

Nella stessa nota si rappresentava che a tale proposta era seguita in data 20 gennaio 2024 la nota di riscontro da parte dell'Istituto resistente di sostanziale "rigetto" delle richieste avanzate.

Nell'allegata risposta dell'INPS l'Ente previdenziale comunicava che era disposto ad accettare tale proposta conciliativa solo in parte, intervenendo in autotutela con l'annullamento dell'indebito mentre, alla liquidazione del trattamento pensionistico nei termini ivi indicati, osterebbe la circostanza formale della mancanza di domanda di pensione con quota 100 entro il mese di agosto 2021 che avrebbe consentito al sig. P. di avere continuità della pensione, in quanto la pensione di anzianità è stata eliminata da settembre

2021, per cui liquidando la nuova pensione di quota 100 (corrispondente all'incirca allo stesso importo della pensione di anzianità) con la decorrenza settembre 2021, vi era continuità di pagamento da settembre 2018. Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno l'Istituto non rinveniva i presupposti per la conciliazione considerato che non era stata individuata la voce di danno ulteriore e diversa rispetto a quanto eventualmente sarà ricompensato per il tramite degli interessi legali.

La difesa di parte ricorrente, inoltre, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS nella nota PEC di riscontro del 20.01.2024, il sig. P. aveva "tentato" di avanzare domanda di pensione quota 100 già a far data dal 7/2019 (*rectius*, 21.07.2022), ma a parte una isolata *mail* di risposta assolutamente interlocutoria pervenuta a firma di "Giovanna Falla del Nucleo Base Servizi Standard responsabile", malgrado i successivi solleciti, nessun seguito aveva inspiegabilmente trovato la richiesta del ricorrente.

XIV. All'udienza del 21 febbraio 2024 questo Giudice, ai sensi dell'art. 164, co. 1 del c.g.c., formulava alle parti la seguente proposta transattiva: 1) Il sig. P.G.A. rinuncia alla domanda giudiziale di pensione di vecchiaia anticipata sulla base della prospettazione di una contribuzione di 42 anni e 10 mesi; 2) L'INPS riconosce il diritto del sig. P. G. A. a percepire la pensione anticipata in cumulo con quota 100 sulla base di una contribuzione comprensiva di quella estera di 42 anni, 3 mesi e 16 giorni con decorrenza dal 01.03.2020 e si impegna a liquidare tale trattamento pensionistico entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza amministrativa da parte del sig. P.G. A.; 3) Il sig. P. G. A. rinuncia alla percezione dei ratei arretrati su tale pensione con quota 100 dal 01.03.2020 al 31.08.2021; 4) L'INPS rinuncia alla ripetizione

dell'indebito previdenziale accertato per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 per l'importo di euro 35.943,31; 5) Il sig. P.G. A. rinunzia a ogni domanda di risarcimento del danno per i fatti di causa; 6) compensazione integrale delle spese di lite.

A seguito della richiesta delle parti di un termine per valutare tale proposta e integrare le procure alle liti ai fini della eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale, veniva fissata l'udienza di prosecuzione del 6.03.2024.

XV. All'udienza del 6 marzo 2024 il procuratore di parte ricorrente manifestava la volontà di non accettare la proposta di transazione formulata dal Giudice nella parte relativa al mancato computo ai fini del *quantum* della pensione dei contributi esteri mentre l'INPS manifestava la volontà di accogliere tale proposta, evidenziando che in ogni caso le parti erano concordi sull'irripetibilità dell'indebito previdenziale accertato e chiedendo per questa parte del *petitum* la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a cui aderiva il procuratore del sig. P.

Per il resto entrambe le parti chiedevano che il giudizio fosse deciso.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b del c.g.c.), non è preordinato

all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione convenuta in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio ma verte sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto una prestazione previdenziale o assimilata, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto o ad altro beneficio ad esso connesso.

L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del c.p.a. approvato con D.lgs. 104/2010 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. n. 117/2020 e n. 94/2020).

Si tratta di un arresto costante e consolidato della giurisprudenza contabile confermato dalla Corte suprema la quale ha affermato che "la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, benché formalmente modellata sulla giurisdizione di legittimità del Consiglio di Stato ... non soltanto è esclusiva, ma è, in ogni caso, giurisdizione piena sul rapporto e non giurisdizione di mero annullamento ... Inoltre, la giurisdizione della Corte dei conti è giurisdizione di merito, e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri istruttori del giudice civile ... Infine, la

giurisdizione della Corte dei conti non è condizionata” (cfr. Cass. civ., SS.UU. sent n. 5329/1993).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum*, rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi.

Infatti, la costante giurisprudenza della Corte suprema ha affermato che in materia di obbligazioni di natura pubblica, fra cui rientrano quelle aventi ad oggetto una prestazione previdenziale o ad essa connessa, che nascono *ex lege* al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo e degli atti che ne fanno parte è di “natura meramente ricognitiva in quanto preordinato soltanto all'accertamento, liquidazione e adempimento dell'obbligo, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica” (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 2804/2003).

Da ciò ne deriva che “gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge” (cfr., Cass. Sez. L., sent. n. 34482/2023), così come i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sono sottratti all'obbligo della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *ex art. 10-bis* della L. 241/1990.

Inoltre, dalla natura meramente ricognitiva dei procedimenti in materia previdenziale, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, ne consegue che “l’inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato”, operando, quindi, il “principio dell’inesistenza di un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice, dei diritti soggettivi” (cfr. *Ibidem*).

Inoltre, la stessa Corte ha affermato (Cass. Sez. L., sent. n. 34482/2023) che “stante l’indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell’ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)”.

2. Sulla base della natura della giurisdizione pensionistica di questa Corte e degli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale, questo Giudice osserva che il *petitum* del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio presenta plurime domande che devono essere oggetto di qualificazione giuridica in considerazione del costante principio secondo cui

il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, incorrendo, per contro, nel vizio di omesso esame allorquando limiti la sua pronuncia ad una ricostruzione meramente formale e letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo contenuto effettivo e sostanziale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21087/2015).

L'odierno ricorrente è un *ex* dipendente dell'Amministrazione scolastica statale (oggi Ministero dell'istruzione del merito) con la qualifica di collaboratore scolastico cessato volontariamente dal servizio a seguito di comunicazione di accoglimento della domanda in cumulo di pensione di anzianità anticipata, ai sensi dell'art. 24, commi 10 e 11 del D.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011, presentata in data 10.05.2018.

Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha svolto servizio pubblico presso l'Amministrazione scolastica dall'Anno scolastico 2000/2001 fino al 31 agosto 2018 mentre in precedenza ha svolto servizio privato nel settore agricolo, oltre che avere svolto servizio non agricolo all'estero (in Germania) dal 2 novembre del 1978 al 14 agosto 1982 (cfr. estratto conto previdenziale del 20.10.2022 allegato alla memoria di costituzione dell'INPS).

Sulla base di tale anzianità contributiva il ricorrente ha fatto richiesta di pensione anticipata in cumulo dei servizi svolti con iscrizione alla gestione previdenziale pubblica con quelli svolti con iscrizione alla gestione previdenziale privata e l'Istituto, ritenendo sussistente il requisito contributivo

richiesto di 42 anni e 10 mesi, ha liquidato la pensione anticipata n. OMISSIS Cat. VOCUM.

Ciò posto, il *petitum* complesso azionato nell'odierno giudizio riguarda, in primo luogo, la domanda del ricorrente di accertamento del diritto al ripristino della pensione anticipata n. OMISSIS Cat. VOCUM già liquidata dall'INPS con decorrenza dal 1° settembre 2018 e non più erogata dal 1° settembre 2021 avendo l'Istituto "annullato" la suddetta pensione in quanto sarebbero venuti meno i "requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto" con riferimento al requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi richiesto al momento della liquidazione del suddetto trattamento pensionistico.

La seconda domanda riguarda, invece, la contestazione dell'indebito previdenziale accertato dall'INPS con provvedimento n. 61808428231-5 del 25 novembre 2021 (notificato in data 14.12.2021) con il quale, a seguito dell'annullamento della pensione anticipata n. OMISSIS, è stato richiesto al ricorrente la ripetizione della somma di euro 35.943,91 derivante dai ratei pensionistici dallo stesso percepiti per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021.

In ultimo, la terza domanda riguarda il diritto al risarcimento di tutti i danni materiali e immateriali asseritamente subiti dal ricorrente per essere rimasto, dopo un'anzianità contributiva di oltre 40 anni di servizio svolto sia nel settore privato che in quello pubblico, senza alcun mezzo di sostentamento, non percependo più lo stipendio per essere cessato dal servizio per collocamento in quiescenza a seguito di accoglimento della sua domanda di pensione e non percependo più la pensione anticipata a seguito dell'annullamento di tale trattamento pensionistico da parte dell'Istituto previdenziale.

3. Con riferimento alla domanda di contestazione della ripetibilità

dell'indebito pensionistico di euro 35.943,91 accertato dall'INPS con riferimento ai ratei pensionistici percepiti dal ricorrente per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Secondo consolidata giurisprudenza tale fattispecie si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Nella fattispecie di cui è giudizio, come emerso nel corso delle trattative per la transazione della lite e come concordemente dedotto da entrambe le parti nel corso dell'udienza di discussione del 6 marzo 2024, l'INPS ha manifestato la volontà di rinunciare alla ripetizione dell'indebito accertato di euro 35.943,91 annullando il relativo provvedimento come richiesto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, per cui l'Istituto ha provveduto in via amministrativa a riconoscere alla ricorrente il diritto alla irripetibilità di tale somma in adesione al *petitum* e tale volontà dell'Amministrazione resistente è stata ritenuta da parte ricorrente pienamente soddisfattiva.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione di una parte della controversia relativa alla ripetizione dei ratei pensionistici percepiti dal ricorrente per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur.

Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla domanda di irripetibilità del suddetto indebito previdenziale.

4. La domanda di ripristino della pensione anticipata n. OMISSIS Cat. VOCUM, già liquidata con decorrenza dal 1° settembre 2018 e poi “annullata” con decorrenza dal 1° settembre 2021, non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Il suddetto trattamento pensionistico è stato liquidato dall'INPS in regime di cumulo, ai sensi dell'art.1, co. 239 della L. 228/2012 come modificato dalla L. 232/2016, dei contributi della gestione previdenziale pubblica (cat. CTPS) e di quella privata (cat. FPLD) avendo l'Istituto ritenuto sussistente, a quella data, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi richiesto per l'accesso alla pensione anticipata.

Successivamente, a seguito della presentazione in data 14 gennaio 2020 da parte del ricorrente della domanda di ricostituzione per motivi contributivi della pensione anticipata n.OMISSIS Cat. VOCUM con richiesta di accredito dei contributi figurativi per il servizio prestato in Germania dal 02.11.1978 al 14.08.1982 (cfr. All. 11 della memoria del ricorrente del 22 maggio 2023), l'INPS ha verificato che tale servizio estero si era protratto per oltre un biennio per cui veniva in rilievo la specifica disciplina sulle “emigrazioni” recata dall'art. 6 della L. 334/1968 “Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura”, considerato che i contributi previdenziali della gestione FPLD del ricorrente sono riferiti in via pressoché esclusiva ad attività

lavorativa subordinata a tempo determinato svolta nel settore agricolo.

In quest'ultimo settore, al contrario di quanto avviene nel comparto industriale, nel quale i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti sono relativamente continui e stabili, l'attività lavorativa presenta una sua specifica natura con riguardo al suo accentuato carattere stagionale e alla esposizione a fenomeni metereologici tale da renderla discontinua e collegata a una pluralità di rapporti con datori di lavoro diversi, cosa che rende difficile la costituzione della posizione assicurativa di ogni singolo lavoratore, oltre che manifestare per stessa sede in cui essa è prestata un non infrequente riscontro della natura fittizia dei rapporti di lavoro dichiarati (cfr., *ex multis*, Corte cost.: sent. n. 45/2021 e sent. n. 87/1970).

Tale specificità del lavoro agricolo ha comportato la previsione di una peculiare disciplina in materia previdenziale secondo cui il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori agricoli a tempo determinato richiede, oltre allo svolgimento effettivo dell'attività per un numero minimo di giornate coperte da contribuzione in ciascun anno di riferimento, l'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 del R.D. n. 1949/ 1940 e s.m.i. che svolge una funzione di certificazione pubblica per cui le prestazioni assistenziali e previdenziali in favore di tali lavoratori non possono essere erogate qualora l'interessato non sia in possesso della relativa iscrizione nei suddetti elenchi configurandosi tale iscrizione "come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela" (cfr. Cass. civ., SS.UU, sent. n 1186/2000).

Il richiamato art. 6 della L. 334/1968 al comma 1 dispone che "*Le emigrazioni*

temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione” mentre al comma 2 prevede che “Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all’ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l’inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l’accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma”.

L’INPS, in applicazione di tale disciplina, avendo riscontrato che il periodo di lavoro all’estero del ricorrente si era protratto in modo continuativo per una durata ultrabiennale, ha cancellato il ricorrente, con valore retroattivo, dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata con conseguente non computabilità ai fini pensionistici della provvista contributiva derivante dall’iscrizione nei suddetti elenchi per il periodo antecedente e concomitante a quello di svolgimento della suddetta attività lavorativa all’estero. In considerazione di tale cancellazione si è determinata una diminuzione della provvista contributiva riconosciuta al ricorrente che, anche con il computo del servizio svolto in Germania, non ha più raggiunto la soglia del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per l’accesso alla pensione anticipata, essendo stata quantificata in diminuzione nella misura di 42 anni, 3 mesi e 16

giorni.

L'Istituto previdenziale, quindi, ha prospettato, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, che in applicazione dell'art. 6 della L. 334/1968 era venuto meno il requisito per l'accesso alla pensione anticipata, per cui ha proceduto all'annullamento di tale pensione in cumulo già liquidata facendone cessare l'erogazione dal mese di settembre 2021. Inoltre, lo stesso Ente ha evidenziando che il ricorrente sarebbe in possesso con decorrenza dal mese di marzo 2020 dei requisiti anagrafici (62 anni) e contributivi (38 anni) per l'accesso, a domanda, alla pensione c.d. Quota 100 ai sensi dell'art. 14 D.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019.

Tale prospettazione dell'INPS di giustificazione del suo operato, già conosciuta dal ricorrente prima del deposito del ricorso in quanto oggetto di comunicazione al sig. P. a seguito delle diverse istanze/querele presentate dallo stesso per i fatti di causa (cfr. *e-mail* del 2 agosto 2021 allegata alla memoria di costituzione dell'INPS), non è stata oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del ricorrente né nell'atto introduttivo del giudizio né nel corso di causa, essendosi la sua difesa limitata a dedurre vizi formali del procedimento di annullamento della pensione e la permanenza della sussistenza del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11 del D.l. 201/2011 conv. con mod. dalla L. 214/2011 considerato che le due comunicazioni certificative del conto assicurativo del 18 ottobre 2017 e del 25 marzo 2022 avrebbero un contenuto identico per cui non sarebbe sussistita alcuna ragione per eliminare la pensione già riconosciuta.

Questo Giudice ritiene che nella fattispecie l'INPS abbia operato

correttamente nell'annullare la pensione anticipata in cumulo del ricorrente già liquidata quale conseguenza della cancellazione dello stesso dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata in applicazione dell'art. 6 della L. 334/1968, avendo riscontrato che il ricorrente è stato emigrato in Germania per un periodo superiore al biennio durante il quale ha svolto attività lavorativa extra-agricola, cosa che non è stata contestata dal sig. P., il quale anzi ha invocato tale ulteriore periodo di servizio estero per incrementare il *quantum* della pensione in godimento.

Come affermato recentemente dalla Corte suprema "in materia di iscrizione dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi si contrappongono, da un lato, la pretesa dell'iscritto a mantenere l'iscrizione, al fine di accedere alle prestazioni previdenziali proprie dei lavoratori del settore, e, dall'altro lato, l'obbligo dell'ente previdenziale di assicurare il rispetto delle regole che presiedono alla legittimità dell'iscrizione assicurativa" evidenziando che "il diritto del lavoratore agricolo all'iscrizione sorge infatti ex lege in presenza di determinati presupposti di fatto, così come all'accertamento dell'insussistenza di tali presupposti di fatto consegue la sua cancellazione dagli elenchi" (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 34482/2023).

In quest'ultimo recente pronunciamento riferito ad un caso del tutto sovrapponibile all'odierna fattispecie, essendo relativo ad una pensionata cancellata dall'INPS dagli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata in quanto emigrata in Germania per oltre un biennio con conseguente annullamento della pensione già concessa, la Corte suprema ha statuito che, anche in materia di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata ai sensi dell'art. 1 L. 322/1963 e delle proroghe successive disposte fino alla

fine degli anni '70 (da ultimo *ex art.* 1 L. n. 669/1979, che dispose per gli anni 1980 e 1981), trova applicazione la L. 334/1968 che, nel ridisciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi di variazione concernenti le nuove iscrizioni, le cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, dispone all'art. 6 la perdita del beneficio dell'iscrizione per i lavoratori emigrati all'estero per un periodo protrattasi oltre un biennio (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 34482/2023).

La Corte ha affermato, quindi, che anche i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata, “una volta decorso un biennio dall'emigrazione all'estero” perdono il diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi e tale cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura ha valore retroattivo (cfr. Cass. SS.UU., n. 1543/1963) cosicché la cancellazione *ex tunc* dagli elenchi stessi determina la inesistenza originaria del rapporto, imponendo all'Istituto previdenziale l'annullamento della relativa posizione assicurativa (cfr. Cass. civ., 18 febbraio 1983 n. 1229).

Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche l'operato dell'INPS risulta essere legittimo per cui deve essere rigettata la domanda del ricorrente di ripristino della pensione anticipata n. OMISSIS Cat. VOCUM già riconosciuta con decorrenza dal 1° settembre 2018.

5. Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal ricorrente per essere rimasto dal 1° settembre 2021 senza alcuna forma di sostentamento non percependo più né la pensione né lo stipendio, si osserva quanto segue.

5.1. In primo luogo, va affermata la giurisdizione di questa Corte su tale domanda di risarcimento.

Infatti, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. Cass., SS.UU., ord. 153/2013) “ritiene che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D.12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152, 16.01.03 n. 573)” e tale “giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. S.u. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo pensionistico, quali siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati, nonché S.U. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762)”. Di contro, è stata sempre riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto il danno anche non patrimoniale, quando si fa valere il ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto, alla luce del disposto di cui all’art. 133 del c.p.a. (cfr., *ex multis*, Cass., SS.UU., ord. n. 18173/2017 e C. conti, Sez. giur Reg. Siciliana, sent. n. 419/2023).

Nell’odierna fattispecie la domanda di risarcimento del danno, per quanto prospettata in termini estremamente sintetici, può essere qualificata quale richiesta giudiziale di risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale che trova causa nel rapporto previdenziale controverso di cui è giudizio (cfr.

C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 13/2018 confermata da Sez.

III App., sent. n. 95/2019; Sez. giur. Lombardia, sent. 148/2020).

Infatti, la complessiva domanda risarcitoria è connessa alla condotta dell'INPS che, in un primo momento, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento della sua domanda di pensione anticipata in cumulo riconoscendo la sussistenza del requisito contributivo per accedere a tale tipologia di trattamento pensionistico e poi, dopo tre anni, ha legittimamente revocato tale pensione privando il ricorrente del principale mezzo di sostentamento, poiché lo stesso è rimasto senza stipendio, essendo stato collocato in quiescenza per dimissioni a seguito del riconoscimento dell'Istituto del suo diritto a pensione, e senza trattamento pensionistico, essendo stato quest'ultimo annullato a causa della sua permanenza all'estero oltre il biennio in costanza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a validità prorogata che ha comportato la cancellazione d'ufficio dai suddetti elenchi e la connessa diminuzione della provvista contributiva con conseguente venire meno del suo diritto alla pensione anticipata.

Sulla base di tale qualificazione il risarcimento richiesto è motivato dall'avere l'INPS violato i propri obblighi contrattuali in ordine all'individuazione dei presupposti contributivi del diritto a pensione e all'erronea comunicazione degli stessi, ingenerando l'affidamento, in capo al ricorrente, della sussistenza di tale diritto, poi rivelatosi inesistente, cosa che lo portato a rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro di collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell'istruzione. Poiché la sussistenza del diritto a pensione rientra nella giurisdizione del giudice contabile, anche la domanda di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, che ha quale presupposto la

violazione degli obblighi dell'INPS in ordine all'accertamento dei contributi necessari a configurare il diritto a pensione e alla corretta comunicazione degli stessi, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica.

A questo si aggiunga che tale domanda di risarcimento è stata oggetto di domanda amministrativa con la diffida presentata dal ricorrente, in data 28 dicembre 2021, alla Direzione provinciale di Palermo dell'INPS.

Ciò detto, la domanda risarcitoria si appalesa parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.

5.2. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale si osserva quanto segue.

La giurisprudenza della Corte suprema, con orientamento maturato fin dal 1993, ha riconosciuto che la domanda con la quale l'assicurato chiede in via autonoma la condanna dell'INPS al risarcimento dei danni, derivatigli dalle dimissioni dal posto di lavoro prima della maturazione del diritto a pensione, deducendo che tali dimissioni siano state indotte da erronee indicazioni dell'istituto circa la spettanza del trattamento di quiescenza, appartenga alla materia previdenziale in quanto viene in rilievo una *“pretesa risarcitoria sulla violazione colposa di uno specifico obbligo comportamentale da parte dell'istituto - che è controparte del rapporto assicurativo che ad esso lo astringe e quindi, sostanzialmente, sul piano della responsabilità contrattuale - e non un qualsiasi terzo che abbia leso un'altrui posizione giuridica”* vendendo in rilievo una *“lite- che si incentra sulla violazione di un dovere di correttezza specifico consistente nell'uso della dovuta diligenza e professionalità nel compiere operazioni amministrative su cui si fondano*

decisioni di portata esistenziale da parte dell'assicurato" (cfr. Cass. civ., sent. 8613/1993).

A tale orientamento ha dato seguito la giurisprudenza successiva la quale ha affermato che *"nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti - conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo"* (cfr. Cass. civ., sent. n. 21454/2013).

La Corte suprema, quindi, con un orientamento più che trentennale ha affermato che *"in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza"* (cfr., ex

multis, Cass. civ., Sez. L.: n. 26925/2008, n. 23050/2017, n. 20086/2018, n. 23114/2019, 14556/2022).

La richiamata giurisprudenza, quindi, ha riconosciuto la responsabilità civile dell'Ente previdenziale per il danno causato dalla violazione del legittimo affidamento ingenerato nell'assicurato da erronee informazioni fornite dall'Ente stesso quali la sussistenza del requisito contributivo per accedere alla pensione, tale per cui l'assicurato, facendo affidamento sul perfezionamento del diritto a pensione, è stato indotto a recedere dal rapporto di lavoro ed a presentare la domanda di pensione senza averne ancora maturato effettivamente i requisiti. Secondo tale orientamento la responsabilità dell'INPS che ha fornito all'assicurato informazioni erronee sulla sua posizione contributiva, con ciò inducendolo a dimettersi prima della effettiva maturazione del diritto a pensione, deve essere considerata di tipo contrattuale, coinvolgendo la violazione, da parte dell'Istituto, di uno specifico obbligo di comportamento, consistente nell'uso della dovuta diligenza e professionalità nello svolgimento di operazioni amministrative gravante sull'Ente parte del rapporto previdenziale, che trova il suo fondamento nell'art. 54 della L. n. 88/1989 secondo cui "è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti previdenziali ha valore certificativo della situazione in essa descritta".

La responsabilità degli Istituti previdenziali per i danni causati da informazioni erronee fornite agli assicurati, essendo stata qualificata come contrattuale, è assoggettata, quindi, alla disciplina generale di cui agli artt.

1218 c.c. e ss. per cui il ricorrente deve dedurre e allegare l'inadempimento dell'Istituto previdenziale per l'informazione erronea fornita mentre quest'ultimo dovrà provare che l'inadempimento in questione è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione, che non potrà ovviamente coincidere con errori commessi da impiegati dell'Istituto o da criticità del sistema informatico in suo.

Sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale può essere accolta nei termini che seguono.

Il ricorrente, in data 14 luglio 2017, ha richiesto all'INPS il suo estratto contributivo e quest'ultimo, in data 18.10.2017, trasmetteva allo stesso tramite la sede di Palermo del patronato ITAL, la comunicazione certificativa del conto assicurativo *ex art.* 54 L. n. 88/1989 nella quale l'Istituto ha certificato al sig. P. i contributi settimanali utili per il raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti (cfr. Documenti allegati ricorso, pp. 8-11).

Successivamente, in data 10 maggio 2018, il ricorrente ha presentato in via telematica all'INPS la domanda di pensione di anzianità anticipata in cumulo (VOCUM), prot. INPS.5500.10/05/2018.0259292, tramite l'ufficio 352 del patronato ENASC, nel quale lo stesso ha dichiarato nel riquadro "Lavoro Residenza Estero" di avere svolto dal 02.11.1978 al 31.10.1995 lavoro dipendente nel settore dell'edilizia in Germania nella città di Colonia con diversi datori di lavoro per il quale ha dichiarato gli estremi temporali di inizio

e di fine di ciascuno dei periodi lavorati (cfr. “p. 1” allegato alla nota di trasmissione dell’INPS del 17.10.2023).

In data 27 luglio 2018 il ricorrente, a mezzo dell’avv. Giovanni Lupo, ha presentato via PEC alla Direzione provinciale di Palermo dell’INPS richiesta di “conferma data posta in quiescenza” in cui ha chiesto di “conoscere la data esatta di posta in quiescenza dello stesso signor P. in atto lavoratore (settore Scuola)”, domandando di ricevere conferma, all’indirizzo del suddetto procuratore legale, della data del “31 agosto 2018” indicata nella suddetta domanda di pensione del 10 maggio 2018. Tale richiesta è stata reiterata con *email* PEC del 24.08.2018 a seguito della quale la Direzione provinciale di Palermo dell’INPS ha comunicato al suddetto procuratore con nota PEC del 27 agosto 2018 che *“il suo assistito ha diritto a pensione in cumulo dal 01.09.2018”* (cfr. All. 6 della memoria difensiva del ricorrente del 22 maggio 2023, pp. 7-11).

A seguito di tale comunicazione ufficiale dell’INPS il sig. P. ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero dell’istruzione e, in data 14 marzo 2019, ha ricevuto la comunicazione di liquidazione della pensione n. OMISSIS Cat. VOCUM con decorrenza dal 1° settembre 2018 in accoglimento della domanda amministrativa del 10.05.2018.

Successivamente, con decorrenza dal 01.09.2021 l’INPS ha annullato l’erogazione di tale pensione anticipata e con provvedimento del 25 novembre 2021 ha richiesto al sig. P. la ripetizione dell’indebito di euro 35.943,31 per i ratei pensionistici percepiti *sine titolo* dal 01.09.2018 al 31.08.2021.

Dalla suddetta ricostruzione dei fatti di causa, emerge che dal 01.09.2021 ad

oggi il sig. P. G. A. non ha più percepito né il trattamento di pensione né lo stipendio essendo cessato dal servizio il 31.08.2018 a causa della comunicazione dell'INPS di sussistenza del diritto a pensione con decorrenza dall'1 settembre 2018, cosa che lo ha ridotto in una condizione di "stato di bisogno" come dimostrato dall'"Istanza di accesso ad intervento socio-assistenziale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000)" del 08.03.2022 relativa alla pratica 3910 del 29.12.2021 in cui il sig. P. ha dichiarato, al mese di febbraio 2022 e rispetto al complessivo nucleo familiare, di non percepire alcun reddito da lavoro o da rendite finanziarie o proventi monetari di qualunque genere a carattere continuativo e di non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico a qualsiasi titolo (cfr. Documenti allegati ricorso, p. 13).

Questo Giudice è consapevole che la dichiarazione sostitutiva rilasciata da parte ricorrente non ha efficacia probatoria in sede giurisdizionale ma nel caso di specie trova applicazione l'orientamento della Corte suprema secondo cui "a carico della parte nei cui confronti viene prodotta la dichiarazione sostitutiva, sussiste l'onere di contestazione del contenuto di tale dichiarazione onde impedire l'operatività del principio di non contestazione ... e tale contestazione deve essere proporzionata al grado ed alle modalità di specificazione della relativa dichiarazione sostitutiva" (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. 12065/2014, p. 4), per cui "qualora parte ricorrente allegghi dei fatti costitutivi del diritto vantato, producendo delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla stessa parte, e l'Amministrazione convenuta non faccia alcuna contestazione di tali fatti oppure la contestazione non è sufficientemente proporzionata al grado di specificità che caratterizza la predetta dichiarazione

sostitutiva, il giudice può porre a fondamento della sua decisione tali fatti, non contestati del tutto o contestati in modo non specifico e non proporzionato, oppure può ricavare da essi un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei suoi poteri officiosi in materia istruttoria ex art. 164, commi 5-8 del c.g.c." (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 16/2023). Nella fattispecie tale dichiarazione non è stata contestata dall'INPS.

Inoltre, lo stato di bisogno in essa dichiarata è confermata dalla comunicazione del 21.03.2023 dell'Istituto finanziario sul mancato pagamento da parte del sig. P. della rata mensile di euro 219,56 di un finanziamento di euro 11.000,00 e dal preavviso dell'ENEL del 7 aprile 2023 di sospensione della fornitura di energia elettrica per mancato pagamento delle fatture periodiche di fornitura (cfr. All. 15 e 16 della memoria difensiva del ricorrente del 22 maggio 2023, pp. 16-19) a cui si aggiungono le copie di diversi bonifici periodici disposti dal conto intestato ai sigg. P.C. e P. S. a titolo di aiuto economico nel periodo dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2023 (cfr. All. 17 della memoria difensiva del ricorrente del 22 maggio 2023, pp. 16 e ss.).

Questo Giudice ritiene che il danno patrimoniale subito dal ricorrente oggetto del presente giudizio è rappresentato, a seguito dell'annullamento della pensione di vecchiaia anticipata, dalla mancata percezione da parte del ricorrente della retribuzione di dipendente del Ministero dell'istruzione con la qualifica di collaboratore scolastico per il periodo dal 01.09.2018 ad oggi che, in considerazione della volontà dell'INPS di annullare l'atto di recupero dell'indebito previdenziale e dell'accertata cessazione della materia del contendere sulla domanda di irripetibilità dell'indebito di euro 35.943,31, deve essere limitato al periodo successivo al 1° settembre 2021 quando il

ricorrente è rimasto privo sia della pensione che dello stipendio.

Questo Giudice reputa che la responsabilità di tale danno sia riconducibile sotto il profilo eziologico alla condotta connotata da colpa dell'Istituto previdenziale a mezzo dei suoi organi, che ha comunicato al ricorrente il possesso dei requisiti per il diritto a pensione dal 1° settembre 2018 inducendo il sig. P. a rassegnare le dimissioni dal suo rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero dell'istruzione.

L'erronea e colpevole indicazione dei servizi utili a pensione, imputabili all'INPS in violazione dei propri obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto pensionistico, ha quindi cagionato al ricorrente, che nel frattempo aveva recesso dal suddetto rapporto di lavoro, il danno ingiusto consistente nell'omessa riscossione degli stipendi lordi che il ricorrente avrebbe percepito nel periodo successivo al 1° settembre 2021, ove la sua domanda di pensione fosse stata tempestivamente respinta per assenza dei requisiti contributivi.

Sul punto si osserva che l'Istituto ben avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, riscontrare la sussistenza del periodo di emigrazione in Germania oltre il biennio con svolgimento di attività lavorativa extra-agricola in costanza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti a validità prorogata, considerata l'assenza di alcuna condotta dolosa da parte del sig. P. che, come già detto, ha dichiarato tali periodi di servizio estero nella domanda di pensione in cumulo con indicazione specifica degli estremi di durata di ciascuno dei suddetti periodi di servizio e che tali periodi di servizio risultavano registrati nell'estratto conto previdenziale contributivo (cfr. All. "estratto conto previdenziale" allegato alla memoria di costituzione

dell'INPS).

L'Amministrazione resistente, quindi, sulla base della piena disponibilità dei dati sul servizio del sig. P. nella gestione previdenziale generale avrebbe dovuto svolgere una puntuale ed approfondita istruttoria, in diretta connessione con l'esperimento di tutti i controlli del caso, finalizzata alla verifica dei requisiti per la concessione del trattamento pensionistico, avendo a disposizione un congruo lasso temporale prima di perfezionare con esito positivo la relativa procedura iniziata a seguito dell'istanza di pensione presentata dall'interessato in data 10 maggio 2018.

L'assenza di tale condotta diligente ha portato l'Istituto a liquidare al sig. P. la pensione di vecchiaia anticipata in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che poi è stato costretto ad "annullare" con efficacia "ex tunc", provocando in tal modo al ricorrente un danno evidente da mancata percezione della retribuzione per il periodo sopra indicato, conseguenza immediata e diretta del contegno colposo serbato dall'Amministrazione convenuta, in aperta violazione del legittimo affidamento vantato dall'odierno attore, il quale ha sempre posto in essere nei rapporti con l'Ente previdenziale una condotta corretta, trasparente e sorretta da incontestabile buona fede.

Nella fattispecie, quindi, viene in rilievo la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità contrattuale dell'INPS per avere fornito al sig. P. erronee comunicazioni sulla sua posizione contributiva, cosa che non si realizza non solo quando la certificazione venga rilasciata ai sensi dell'art. 54 della L. n. 88/1989, ma anche quando questa sia contenuta in un comunicazione che attesta la sussistenza del diritto a pensione da una certa data o da altro provvedimento che fa riferimento alla posizione contributiva

previdenziale dell'istante come il provvedimento di liquidazione della pensione (cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 19340/2003 già citata).

Alla luce di ciò, l'inadempimento dell'Istituto previdenziale si presenta chiaro e la suddetta natura contrattuale della sua responsabilità non richiede nemmeno che l'odierno ricorrente fornisca prova della colpa della controparte del rapporto previdenziale né l'INPS ha dedotto che il suddetto inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile.

L'INPS, però, nella memoria di costituzione ha eccepito che il ricorrente avrebbe i requisiti per accedere alla pensione di anzianità anticipata con la c.d. "Quota cento", cosa che verrebbe in rilievo per l'"insussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile" in quanto lo stesso "avrebbe potuto chiedere all'Istituto di accedere alla cd quota cento, anche al fine di arginare e risolvere i problemi sui quali fonda l'azione cautelare".

Questo Giudice ritiene che la suddetta eccezione, pur essendo stata formulata dall'INPS nella memoria di costituzione con riferimento alla domanda cautelare, possa essere qualificata come eccezione sul concorso di colpa del creditore sull'aggravamento del danno ai sensi del comma 2 dell'art. 1226 c.c. secondo cui "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Tale eccezione è parzialmente fondata considerato che lo stesso Istituto nel prospettare al ricorrente la data di decorrenza della suddetta pensione con "Quota 100" ha manifestato un orientamento ondivago, comunicando in un primo momento la decorrenza di tale trattamento pensionistico dal mese di luglio 2019 (cfr. memoria di costituzione dell'INPS del 31.01.2023 che richiama l'e-mail dell'Istituto del 02.08.2021) e poi quella del marzo del 2020

(cfr nota INPS del 17.10.2023). Inoltre, dalla corrispondenza via *email* tra

l'INPS e il sig. P. depositata dall'avvocato di parte ricorrente in allegato alla

nota difensiva del 12.02.2024 risulta che il ricorrente aveva manifestato la

volontà di presentare la domanda di pensione “quota 100” senza che ciò aveva

avuto alcun seguito per difficoltà di interlocuzione con l'Istituto previdenziale.

In considerazione di ciò l'eccezione di concorso colposo del creditore

nell'aggravamento del danno può venire in rilievo solo ai fini della

diminuzione del danno patrimoniale imputabile all'Istituto previdenziale e,

quindi, del danno patrimoniale risarcibile al sig. P. per i fatti di causa.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della

quantificazione di tale danno patrimoniale per cui questo Giudice, fermo

restando l'ontologica sussistenza di tale pregiudizio patrimoniale, ritiene di

procedere ad una valutazione equitativa dello stesso ai sensi dell'art. 1226 c.c.

che, tenendo conto del periodo in cui il ricorrente è rimasto privo del

principale mezzo di sostentamento e della suddetta diminuzione per concorso

del creditore nell'aggravamento del danno *ex art. 1227, c. 2 del c.c.*, è da

parametrare alla mancata percezione da parte del ricorrente della retribuzione

lorda per il periodo di un anno (cfr. retribuzione annuale ai fini pensionistici

in estratto conto gestione previdenziale dipendenti pubblici del 20.10.2022

allegata alla memoria di costituzione dell'INPS).

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni il danno patrimoniale

subìto dal sig. P. per la mancata percezione delle retribuzioni a seguito delle

comunicazioni erronee dell'INPS sulla sua posizione contributiva va liquidato

in via equitativa per un importo di euro 20.000,00.

5.3. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale

si osserva quanto segue.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento in quanto il ricorrente nulla ha dedotto e provato sulla sussistenza di tale danno né ha fornito alcun principio di prova che permette a questo Giudice di potere qualificare tale domanda risarcitoria.

La consolidata giurisprudenza contabile ha affermato che, in materia di lesione derivante dal rapporto previdenziale, non è possibile predicare la sussistenza di un danno *in re ipsa* (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 337/2023; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 572/2020; Sez. giur. Veneto, sent. n. 78/2019).

Infatti, la Corte di legittimità *“ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.”* (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4886/2020). Tali *“imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanta pretese risarcitorie”* valgono pure per la lesione non patrimoniale considerato che *“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno*

conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26972/2008).

Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata.

6. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di irripetibilità dell’indebito previdenziale di euro 35.943,31 per i ratei pensionistici percepiti dal 01.09.2018 al 31.08.2021, deve essere rigettata la domanda di ripristino della pensione di vecchiaia anticipata n. OMISSIS Cat. VOCUM già riconosciuta con decorrenza dal 1° settembre 2018 mentre deve essere accolta parzialmente la domanda di risarcimento con riferimento esclusivo al danno patrimoniale che va liquidato in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* nell’importo di euro 20.000,00 (euro *ventimila/00*), per cui l’INPS va condannato al pagamento al ricorrente del danno patrimoniale per tale importo già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.

7. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del c.g.c., le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla domanda di irripetibilità dell’indebito previdenziale;

- rigetta la domanda di ripristino della pensione anticipata n. OMISSIS Cat.

VOCUM già riconosciuta con decorrenza dal 1° settembre 2018;

- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna

l'INPS al pagamento al ricorrente del danno patrimoniale per un importo di

euro 20.000,00 (*ventimila/00*) già comprensivo di rivalutazione monetaria,

oltre a interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente

sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1 del c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni

per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,